

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1401

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore FLORINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 FEBBRAIO 1995

Disciplina delle attività di vigilanza e di sicurezza e norme
per le guardie vigilanti

ONOREVOLI SENATORI. - È da molti anni ormai che le attività di vigilanza e di sicurezza svolte da istituti privati richiedono una regolamentazione moderna e adeguata ai complessi problemi di una società industriale avanzata qual'è quella italiana.

Molti colleghi senatori e deputati hanno presentato, nelle passate legislature, disegni e proposte di legge che prefiguravano un nuovo ordinamento della materia. Nonostante l'importanza delle questioni non si è tuttavia sinora giunti ad alcun provvedimento legislativo.

Riproponendo ancora una volta, con il presente disegno di legge, l'esigenza di una regolamentazione, non si può sottacere il dato politico che discende da questa inerzia legislativa. Se, infatti, questa situazione poteva essere attribuita ai molti limiti della precedente legislatura, certamente il grande rinnovamento politico che ha portato nuove forze parlamentari ad assumere la guida del paese, non può ancora una volta ignorare l'argomento.

Le attività private in materia di vigilanza e di sicurezza hanno ormai assunto dimensioni di grande rilievo: si valuta che complessivamente vi siano impiegati oltre 120.000 addetti.

Attualmente la materia è regolata dalle seguenti norme:

a) dal testo unico di pubblica sicurezza: regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (articoli 133 e 141);

b) dal regolamento relativo: regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (articoli 249 e 260);

c) dal regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952 (guardie giurate);

d) dal regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2144 (sugli istituti di vigilanza privata).

Si comprende immediatamente come i problemi della vigilanza a tutela dei beni e della sicurezza individuale nell'Italia degli anni '30 fossero completamente diversi da quelli attuali.

I cambiamenti socio-economici, il benessere e la ricchezza quantitativamente e qualitativamente diversi da quegli anni passati, la diffusione dei fenomeni di delinquenza organizzata di stampo mafioso e camorristico, la criminalità e la microcriminalità urbana, sono alcuni dei fenomeni fortemente cresciuti in particolare negli ultimi 20 anni.

La scarsa capacità mostrata in questi anni dallo Stato nel contrastare questi fenomeni ha posto grandi enti, aziende e privati cittadini nelle condizioni di trovare privatamente soluzioni che garantissero la sicurezza dei loro dipendenti, della clientela e dei beni in circolazione.

L'esigenza era legittima così come legali erano e sono le norme ancora in vigore che regolano le attività di vigilanza. Tuttavia risulta paradossale che lo Stato non solo non riesca a provvedere direttamente alla tutela dei cittadini sviluppando un'attività di prevenzione, ma neppure arrivi a regolamentare in modo moderno ed efficace il settore, offrendo garanzie agli operatori, ai committenti e, in generale, ai cittadini. Il presente disegno di legge non ha l'intento immediato di favorire l'occupazione o la crescita di un comparto economico o di regolamentare i *mass-media*. Non per questo però esso riveste minore importanza: quando il Parlamento non giunge a regolamentare la presenza di forze di polizia private di 120.000 unità, diffuse su tutto il territorio nazionale, entrano infatti in gioco fattori che toccano direttamente la stessa convivenza civile del paese.

Non è nostra intenzione sollevare alcun tipo di dubbio o sospetto sulla fedeltà alla

Repubblica delle guardie giurate e degli istituti di vigilanza che, al contrario, hanno svolto sinora, con grande professionalità e abnegazione un ruolo delicato, importante e strategico fornendo ai cittadini un più elevato grado di sicurezza.

Si vogliono invece sottolineare le carenze dello Stato che, proprio per i motivi ora ricordati, dovrebbe dimostrare grande attenzione e riconoscenza, venendo incontro alle esigenze degli operatori e, in sostanza, facendo propria l'esperienza, la presenza e il ruolo di costoro.

Se insorgono preoccupazioni, esse sono dunque legate all'interpretazione che va data dell'inerzia legislativa riscontrata in tutti questi anni, che ha significato disconoscere una grande realtà, non voler accettare l'idea di uno Stato che tuteli i cittadini anche avvalendosi del contributo di attività private che possono essere ausiliarie delle forze della Polizia di Stato.

Traspare, in realtà, il senso di colpa che non ha consentito di legiferare serenamente su questo argomento.

Un reale rinnovamento della politica si realizza tuttavia proprio cambiando questi atteggiamenti, risolvendo le incertezze di base che non consentono di elaborare e realizzare successivi momenti di costruzione e di crescita civile e sociale.

L'invito, onorevoli colleghi, è dunque ad iniziare un processo di rinnovamento che parta proprio da leggi quali questa, che non hanno influenza sul bilancio economico ma sono di grande rilevanza per un bilancio morale dello Stato e per la credibilità del Parlamento.

Il disegno di legge, nel suo articolato, definisce le attività di vigilanza sui beni mobili e immobili e le azioni volte a garantire la sicurezza individuale come un servizio

pubblico che può venire affidato ad organismi privati sulla base di una concessione amministrativa rilasciata dai presidenti delle giunte regionali o dal Ministro dell'interno se le attività hanno carattere nazionale. Le norme che regolano il rilascio della concessione ed il principio stesso della concessione attribuiscono a questo atto amministrativo una valenza ben diversa dalla licenza prevista dalla normativa vigente.

Viene affermato il principio che le guardie vigilanti hanno, durante lo svolgimento del servizio, la veste di pubblici ufficiali e, nei casi in cui venga richiesta la loro collaborazione da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, assumono la funzione di agenti di polizia giudiziaria.

La qualificazione professionale delle guardie è posta quale condizione per il rilascio della concessione amministrativa ed è vista quale strategia che consente di garantire loro una permanenza lavorativa nel settore, indipendente dalle vicende amministrative del concessionario datore di lavoro. Si impegnano infatti le Regioni a programmare annuali corsi di qualificazione di base e di aggiornamento professionale.

Tale maggiore professionalità permette così di prevedere l'istituzione di albi professionali provinciali, tenuti dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione che hanno anche il compito di certificare costantemente i requisiti di professionalità degli iscritti.

Altre garanzie per le guardie riguardano gli equipaggiamenti, le misure di sicurezza e l'addestramento.

Il disegno di legge detta infine norme penali per i trasgressori e norme transitorie e finali con le quali viene abrogata la legislazione vigente.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I.

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA E SICUREZZA

Art. 1.

(Attività di vigilanza, di custodia di beni e di tutela della sicurezza individuale e collettiva)

1. Ai fini della presente legge sono considerate attività ausiliarie delle forze di polizia dello Stato:

a) le attività di vigilanza e di custodia di beni mobili e immobili;

b) le attività di tutela della sicurezza individuale e collettiva;

c) tutte le altre attività che, con decreto del Ministro dell'interno, potranno essere successivamente definite.

2. Le attività di cui al comma 1, denominate di seguito semplicemente attività di vigilanza e sicurezza, sono specificatamente quelle realizzate quale servizio fornito a soggetti terzi, da enti privati e da privati cittadini, mediante l'assunzione di dipendenti con mansioni di guardie vigilanti la cui attività implichi l'impiego di armi di qualsiasi tipo.

3. Le attività di cui al comma 1 della presente legge costituiscono un pubblico servizio.

Art. 2.

(Classificazione delle attività)

1. Sono classificate come attività di vigilanza e sicurezza d'interesse nazionale, le attività di cui al comma 1 dell'articolo 1 realizzate da soggetti abilitati, con decreto

del Ministro dell'interno, ai sensi del comma 4 dell'articolo 5, ad operare in più regioni.

2. Sono classificate come attività di vigilanza e sicurezza d'interesse regionale le attività di cui al comma 1 dell'articolo 1 organizzate e realizzate da soggetti titolari di concessioni amministrative rilasciate dai presidenti delle giunte regionali ai sensi del comma 2 dell'articolo 5.

Art. 3.

(Accesso ai servizi di vigilanza)

1. Il privato cittadino e gli enti pubblici e privati che intendano avvalersi delle attività e dei servizi di vigilanza e sicurezza di cui al comma 1 dell'articolo 1, possono scegliere un istituto tra quelli iscritti nei registri regionali tenuti dalle presidenze delle giunte regionali, ai sensi dell'articolo 8 della presente legge, informando, entro il quinto giorno dall'affidamento dell'incarico, il presidente della giunta regionale circa le esigenze di sicurezza che si sono volute soddisfare e i contratti allo scopo sottoscritti, allegandone copia.

2. Il presidente della giunta regionale, nell'ambito dei compiti di coordinamento di cui all'articolo 9, può, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma 1 del presente articolo, richiedere chiarimenti o, con decisione motivata e qualora le esigenze di sicurezza possano ugualmente venire soddisfatte dalle forze di polizia dello Stato, sospendere o annullare i contratti sottoscritti, ovvero richiederne la parziale modifica. La decisione è comunicata dalla presidenza della giunta regionale alle parti che hanno sottoscritto i contratti. L'inosservanza di queste disposizioni da parte dell'istituto di vigilanza rappresenta motivo di revoca della concessione amministrativa di cui al comma 2 dell'articolo 5.

3. I contratti stipulati dai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo con gli istituti di vigilanza hanno natura privatistica. Il presidente della giunta regionale, sentita la commissione regionale di cui all'articolo 11, determina annualmente il li-

mite massimo e quello minimo delle tariffe dei vari servizi. La determinazione delle tariffe non modifica i contratti in corso.

CAPO II.

CONCESSIONE AMMINISTRATIVA

Art. 4.

(Competenze del Ministro dell'interno)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, determina i requisiti di cui i soggetti interessati devono essere in possesso per ottenere le concessioni amministrative. Tale decreto dovrà, tra l'altro, prevedere che l'interessato:

- a) non abbia riportato, nè lui nè i suoi familiari, condanne per delitti non colposi e non abbia procedimenti pendenti per gli stessi delitti;
- b) abbia mantenuto una condotta morale irreprensibile;
- c) goda del pieno esercizio dei diritti civili;
- d) abbia maturato un'adeguata esperienza professionale nel settore.

2. Lo stesso decreto di cui al comma 1 del presente articolo dovrà prevedere le modalità per la compilazione di una dettagliata relazione che consenta alle commissioni di cui agli articoli 10 e 11 di valutare le capacità tecniche e organizzative del richiedente, anche in relazione al capitolato d'onori di cui all'articolo 6.

3. Il Ministro dell'interno, con lo stesso decreto di cui al comma 1, determina le modalità riguardanti il porto d'arma delle guardie vigilanti di cui al comma 3 dell'articolo 16.

Art. 5.

(Rilascio delle concessioni amministrative)

1. Gli enti privati ed i privati cittadini che intendano porre in essere azioni di vigi-

lanza e sicurezza d'interesse regionale, di cui al comma 2 dell'articolo 2, devono inviare al prefetto della provincia in cui hanno la residenza o, se enti, la sede sociale, la documentazione di cui al comma 1 dell'articolo 4. Il prefetto provvede, previo accertamento dei requisiti, ad inoltrare la domanda al presidente della giunta regionale.

2. Il presidente della giunta regionale, sentita la commissione regionale di cui all'articolo 11 e previa sottoscrizione da parte dell'interessato del capitolato d'onori di cui all'articolo 6, decreta il rilascio della concessione amministrativa.

3. Gli enti privati e i privati cittadini che intendano porre in essere azioni di vigilanza e sicurezza in più di una regione, assumendo la classificazione di cui al comma 1 dell'articolo 2, devono inviare al prefetto della provincia in cui hanno la residenza o, se enti, la sede sociale, la documentazione di cui al comma 1 dell'articolo 4. Il prefetto provvede, previo accertamento dei requisiti, ad inoltrare la domanda al Ministero dell'interno.

4. Il Ministro dell'interno, sentita la commissione nazionale di cui all'articolo 10 e previa sottoscrizione da parte dell'interessato del capitolato d'onori di cui all'articolo 6, decreta la possibilità di ottenere più di una concessione amministrativa.

5. Sulle richieste di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo le commissioni di cui agli articoli 10 e 11 devono pronunciarsi entro trenta giorni. In caso di mancata pronuncia, i presidenti delle giunte regionali e il Ministro dell'interno sono tenuti, rispettivamente, in via sostitutiva ed entro quindici giorni, ad iscrivere l'interessato nei registri di cui agli articoli 7 e 8, rilasciando l'autorizzazione amministrativa, o ad autorizzare l'ottenimento di più di una concessione.

6. Le concessioni amministrative per le attività rese dagli istituti di vigilanza e sicurezza hanno una durata di sette anni.

Art. 6.

(Capitolato d'onori)

1. Lo stesso decreto di cui al comma 1 dell'articolo 4 dovrà prevedere i criteri ri-

guardanti il capitolato d'oneri che l'interessato deve sottoscrivere ai sensi del presente articolo, e che dovrà, tra l'altro, prevedere:

a) l'obbligo di avvalersi per i servizi di vigilanza e sicurezza esclusivamente delle guardie vigilanti iscritte nell'albo di cui all'articolo 13 e le regole per il personale amministrativo addetto alle attività di vigilanza e sicurezza;

b) le tariffe minime e massime da praticare all'utenza, se trattasi di istituti di vigilanza;

c) gli impegni inerenti la fornitura alle guardie dipendenti degli equipaggiamenti, dei sistemi di comunicazione, delle divise, delle armi e delle dotazioni di sicurezza, e i loro periodici controlli e rinnovi;

d) gli obblighi riguardanti il periodico svolgimento di corsi di aggiornamento professionale delle guardie vigilanti alle dipendenze;

e) i criteri per la periodica rotazione del personale tra le varie sedi di lavoro;

f) l'impegno a documentare trimestralmente al questore l'avvenuto pagamento degli oneri previdenziali e assicurativi;

g) l'impegno a mantenere in servizio le guardie vigilanti che abbiano fatto richiesta di rinnovo del porto d'armi scaduto, ai sensi del comma 2 dell'articolo 16;

h) l'impegno ad adempiere alle richieste di coordinamento di cui all'articolo 9 e di consentire alle guardie dipendenti di collaborare con le forze di pubblica sicurezza come previsto dallo stesso articolo.

Art. 7.

(Registro nazionale degli istituti di vigilanza e sicurezza)

1. Presso il Ministero dell'interno è istituito il registro dei concessionari delle attività di vigilanza e sicurezza, d'interesse nazionale.

2. Il Ministro dell'interno, a seguito del rilascio delle concessione amministrativa per le attività di vigilanza e sicurezza provvede ad iscrivere nel registro di cui al comma 1

l'istituto di vigilanza e sicurezza autorizzato.

3. Il Ministro dell'interno, sulla base dei provvedimenti d'urgenza e delle segnalazioni ricevute dall'autorità vigilante di cui al comma 5 dell'articolo 9, sentita la commissione nazionale di cui all'articolo 10, pronuncia provvedimenti di sospensione o revoca della concessione amministrativa.

Art. 8.

(Registri regionali degli istituti di vigilanza e sicurezza)

1. Presso ciascuna presidenza della giunta regionale è istituito un registro dei concessionari delle attività di vigilanza e sicurezza.

2. Il presidente della giunta regionale, a seguito del rilascio delle concessione amministrativa per le attività di vigilanza e sicurezza, provvede ad iscrivere nel registro di cui al comma 1 l'istituto di vigilanza e sicurezza autorizzato.

3. Il presidente della giunta regionale, sulla base dei provvedimenti d'urgenza e delle segnalazioni ricevute dall'autorità vigilante di cui al comma 5 dell'articolo 9, sentita la commissione regionale di cui all'articolo 11 nonchè sulla base delle proposte avanzate dalla stessa commissione regionale ai sensi del comma 5 dell'articolo 11, pronuncia provvedimenti di sospensione o revoca della concessione amministrativa.

CAPO III.

COORDINAMENTO, VIGILANZA E ATTIVITÀ CONSULTIVE

Art. 9.

(Attività di coordinamento e di vigilanza)

1. Le attività degli istituti di vigilanza e sicurezza iscritti nel registro nazionale di cui al comma 1 dell'articolo 7 sono coordinate dal Ministro dell'interno.

2. Le attività degli istituti di vigilanza e sicurezza iscritti nei registri regionali di cui al comma 1 dell'articolo 8 sono coordinate dai presidenti delle giunte regionali.

3. Il Ministro e i prefetti competenti per territorio possono richiedere agli istituti di vigilanza di concorrere, in forma gerarchicamente subordinata, a tutte le operazioni di polizia concernenti l'ordine e la sicurezza pubblica, ivi compresa la lotta alla criminalità mafiosa.

4. Nei casi di cui al comma 3, e per tutta la durata della collaborazione, alle guardie vigilanti è conferita la veste di agente di polizia giudiziaria. Ai fini economici, in tali evenienze, le guardie chiamate a concorrere alle operazioni di polizia godono del trattamento economico e normativo dovuto, a seconda del grado equiparato, agli agenti di polizia, a spese del Ministero degli interni.

5. I controlli sulla attività di servizio rese dagli istituti di vigilanza e sicurezza sono di competenza del questore che riferisce al prefetto. In casi d'urgenza relativi all'ordine pubblico il questore può adottare provvedimenti immediatamente esecutivi in riferimento alle attività degli istituti e delle guardie vigilanti loro dipendenti. In tali casi il questore deve riferire immediatamente e comunque non oltre tre giorni al prefetto.

6. Il Ministro dell'interno o i presidenti delle giunte regionali, a seguito dei provvedimenti adottati dall'autorità vigilante ai sensi del comma 5, provvedono a convalidare o meno i provvedimenti d'urgenza entro i successivi cinque giorni, adottando i provvedimenti disciplinari di cui al comma 3 dell'articolo 7 e di cui al comma 3 dell'articolo 8.

Art. 10.

(Commissione nazionale per le attività di vigilanza e sicurezza)

1. Presso il Ministero dell'interno è istituito la commissione nazionale per le attività di vigilanza e sicurezza d'interesse nazionale di cui al comma 1 dell'articolo 2.

2. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, determina la composizione della

commissione di cui al comma 1, assicurando la presenza di rappresentanze nazionali delle guardie vigilanti, degli istituti di vigilanza, degli utenti e di esperti del settore.

3. La commissione di cui al comma 1 esprime parere, non vincolante, sull'opportunità di consentire all'interessato di ottenere concessioni amministrative per la vigilanza e la sicurezza in più di una regione.

Art. 11.

(Commissione regionale per le attività di vigilanza e sicurezza)

1. In ogni regione è istituita una commissione regionale per gli istituti di vigilanza e le guardie vigilanti.

2. Il Ministro dell'interno, con il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 10, determina la composizione delle commissioni regionali per le attività di vigilanza e sicurezza e di quella nazionale assicurando la presenza:

- a) del commissario di Governo presso la regione con la funzione di presidente;
- b) di due rappresentanti del Ministero degli interni;
- c) di un rappresentante della regione;
- d) di tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali delle guardie vigilanti più rappresentative a livello nazionale;
- e) di esperti degli istituti di vigilanza concessionari.

3. Le commissioni sono convocate dai loro presidenti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le commissioni di cui al comma 1 hanno funzioni consultive riguardo allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1. In particolare le commissioni esprimono pareri obbligatori non vincolanti:

- a) sul rilascio e il rinnovo delle concessioni amministrative di cui all'articolo 5, esaminando le relazioni tecniche e organizzative di cui al comma 4 dello stesso articolo;

b) sulle indicazioni da riportare nei capitoli d'onere di cui all'articolo 6;

c) sui provvedimenti di decadenza, revoca e sospensione emessi ai sensi del comma 5 dell'articolo 9;

d) sulla formazione e sulla gestione dei registri e degli albi previsti rispettivamente dagli articoli 7, 8 e 13 della presente legge;

e) su ogni altro argomento che le venisse sottoposto dall'autorità amministrativa.

5. Le commissioni di cui al comma 1 possono formulare all'autorità concedente, motivate proposte per la sospensione, la decadenza e la revoca delle concessioni amministrative anche per evitare l'instaurarsi di situazioni locali di monopolio e per favorire la presenza di una diversità di soggetti. Le stesse commissioni possono altresì intervenire con un ruolo di arbitro, in quelle controversie tra istituti di vigilanza e loro committenti o tra concessionari e guardie vigilanti che abbiano per oggetto le modalità attuative dei servizi, nonché esaminare esposti a lei indirizzati da cittadini, riguardanti lo svolgimento dei servizi di vigilanza e sicurezza.

CAPO IV.

NORME SULLE GUARDIE VIGILANTI

Art. 12.

(Guardie vigilanti)

1. Alle guardie vigilanti in servizio alle dipendenze dei concessionari delle attività di vigilanza e sicurezza di cui all'articolo 5 è conferita, ad ogni effetto di legge, la veste di pubblici ufficiali per gli atti compiuti durante lo svolgimento del servizio.

2. I cittadini che intendono ottenere la qualifica di guardia vigilante debbono inviare al prefetto del luogo ove risiedono una domanda per l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 13.

3. Alla domanda di cui al comma 2 l'interessato deve allegare documenti e dichiarazioni da cui risulti:

- a) la cittadinanza italiana;
- b) di aver compiuto la maggiore età;
- c) di possedere i requisiti morali che la legge richiede per gli appartenenti alle forze di polizia;
- d) di possedere i requisiti culturali e di idoneità psico-fisica richiesti per l'assunzione nelle forze di polizia;
- e) di aver conseguito la qualificazione professionale di base;
- f) di frequentare periodicamente, per coloro che abbiano già conseguito l'abilitazione di cui al comma 4, i corsi di aggiornamento professionale.

4. Il presidente della giunta regionale, accertato il possesso da parte del richiedente dei requisiti e previo giuramento reso davanti al pretore ai sensi dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1946, n. 478, lo abilita a svolgere l'attività di guardia vigilante dandone comunicazione all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione competente per territorio.

Art 13.

(Albo delle guardie vigilanti)

1. Ciascun ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, a seguito delle comunicazioni pervenute dal presidente della giunta regionale ai sensi del comma 4 dell'articolo 12, provvede ad iscrivere la guardia nell'albo professionale delle guardie vigilanti.

2. Il mantenimento dell'iscrizione all'albo è indipendente dalla situazione lavorativa della guardia vigilante. Le qualifiche e i gradi ottenuti dalle guardie nel corso del rapporto di lavoro sono annotati nell'albo regionale e vengono mantenuti anche nel caso di risoluzione dello stesso.

Art. 14.

(Formazione e aggiornamento professionale)

1. Le regioni hanno l'obbligo di indire ogni anno corsi di formazione di base per guardie vigilanti, nonché periodici corsi di aggiornamento per le guardie vigilanti iscritte negli albi tenuti dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.

Art. 15.

(Verifica periodica dei requisiti)

1. Gli iscritti all'albo professionale di cui all'articolo 13, devono periodicamente informare il presidente della giunta regionale che ha concesso l'abilitazione riguardo il mantenimento dei requisiti. In particolare le guardie che siano state ininterrottamente in servizio attivo debbono, dopo tre anni dalla data di abilitazione, presentare nuovamente la documentazione di cui al comma 3 dell'articolo 12. In caso di inattività la documentazione va presentata ogni anno.

2. Per le guardie vigilanti iscritte all'albo di cui all'articolo 13 ma non in servizio è indetto annualmente dalla regione, ai sensi dell'articolo 14, un corso di aggiornamento professionale organizzato secondo i requisiti indicati dal Ministro dell'interno. Qualora il corso abbia carattere oneroso, gli oneri di frequenza, in caso di indigenza e su specifica richiesta dell'interessato, sono posti a carico della prefettura territorialmente competente.

3. Qualora, a seguito della verifica di cui al comma 1, i requisiti risultassero inadeguati, il presidente della giunta regionale sospende la guardia dall'albo professionale dandone comunicazione all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e consentendo all'interessato di completare o integrare la documentazione entro un termine non superiore a due mesi. Qualora entro tale termine la documentazione richiesta non venga o non possa essere fornita dall'interessato, il prefetto comunica

all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione la cancellazione della guardia dall'albo; se, al contrario, la documentazione risulta idonea, il presidente della giunta regionale revoca il provvedimento di sospensione comunicando la decisione al suddetto ufficio.

4. Oltre i casi di cui al comma 2, il presidente della giunta regionale può pronunciare, sulla base di segnalazioni o di provvedimenti d'urgenza del questore o su proposta della commissione regionale di cui all'articolo 11, provvedimenti disciplinari di sospensione o di radiazione delle guardie vigilanti dall'albo di cui all'articolo 13.

5. In merito ai provvedimenti adottati dal presidente della giunta regionale nei riguardi della guardia vigilante l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione informa immediatamente il datore di lavoro.

Art. 16.

(Armi d'ordinanza)

1. L'abilitazione di cui al comma 4 dell'articolo 12 autorizza la guardia vigilante a portare in servizio le armi di ordinanza negli ambiti territoriali previsti dalle concessioni amministrative di cui all'articolo 5.

2. La licenza di porto d'arma di cui al comma 1 ha validità triennale ed è rinnovata d'ufficio, previa presentazione dei documenti richiesti entro il termine tassativo di trenta giorni dalla data della richiesta medesima.

3. La detenzione e il porto d'arma di ordinanza sono consentiti soltanto per il periodo di durata del rapporto di impiego e sulla base delle disposizioni emanate con decreto dal Ministro dell'interno ai sensi del comma 3 dell'articolo 4.

4. Le armi di ordinanza sono ritirate in caso di sospensione, anche cautelare, dell'abilitazione di cui al comma 4 dell'articolo 12.

5. Le armi d'ordinanza non si computano nel calcolo di quelle detenibili da parte

delle guardie che possiedono una licenza personale di porto d'armi.

6. Un tesserino di riconoscimento, rilasciato dal questore, certifica l'identità ed il rapporto di dipendenza della guardie vigilanti ed il tipo e la matricola delle armi d'ordinanza loro assegnate.

7. Il porto in servizio di armi assegnate a colleghi, di armi non di ordinanza e il porto di armi modificate è abusivo ed è punito ai sensi della legislazione penale vigente.

8. Il superamento delle prove di tiro di cui all'articolo 1 della legge 28 maggio 1981, n. 286, è riconosciuto anche con la partecipazione di un rappresentante dei datori di lavoro e di un rappresentante dei lavoratori, designati dal questore, su proposta delle organizzazioni interessate.

CAPO V.

DISPOSIZIONI PENALI

Art. 17.

(Esercizio senza la prescritta concessione amministrativa)

1. Chiunque eserciti le attività di cui al comma 1 dell'articolo 1 della presente legge senza aver ottenuto la prescritta concessione amministrativa è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da lire cinquemilioni a lire cinquantamilioni.

2. Alle stesse pene di cui al comma 1 soggiace il concessionario che eserciti le attività di cui al comma 1 dell'articolo 1, quando nei suoi confronti sia stata pronunciato un provvedimento di decadenza o di revoca della concessione o che assuma guardie vigilanti non iscritte nell'albo di cui all'articolo 13 o mantenga in servizio guardie vigilanti sospese, cancellate o radiate dal suddetto albo.

Art. 18.

*(Prestazioni rese a soggetti
non autorizzati)*

1. Chiunque presti servizio di vigilanza o sicurezza alle dipendenze di un soggetto sprovvisto della concessione amministrativa di cui all'articolo 5 o di un concessionario nei cui confronti sia stata pronunciata la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione, è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire cinquecentomila a cinquemilioni.

2. Alle stesse pene soggiacciono le guardie vigilanti che prestino servizio senza essere iscritte nell'albo professionale di cui all'articolo 13 o da cui siano state sospese, radiate o escluse.

CAPO VI.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 19.

(Validità delle licenze in atto)

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge restano valide le licenze in atto già rilasciate ai sensi del titolo IV del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvate con regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2144, convertito dalla legge 3 aprile 1937, n. 526.

2. I titolari delle licenze di cui al comma 1 debbono tuttavia, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza, presentare la domanda per l'ottenimento della concessione ai sensi dell'articolo 5 della presente legge, all'autorità che ha rilasciato la licenza. Se tale autorità è diversa dal prefetto competente per territorio, questa trasmette la domanda al prefetto competente per territorio.

3. Possono richiedere la concessione amministrativa quali istituti di vigilanza e si-

curezza d'importanza nazionale ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 gli istituti che, nel corso del precedente triennio, abbiano avuto alle dipendenze guardie vigilanti in numero non inferiore a cento.

4. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, la concessione è atto dovuto, salvo provvedimento motivato dell'autorità concedente, sentita la commissione regionale di cui all'articolo 11.

Art. 20.

(Inserimento nell'albo delle guardie vigilanti già in servizio)

1. Nell'albo professionale delle guardie vigilanti di cui all'articolo 13, in sede di prima formazione, vengono automaticamente iscritte le guardie che, alla data di entrata in vigore della presente legge, prestino servizio alle dipendenze di soggetti muniti di licenza a norma del titolo IV del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e con regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2144, convertito dalla legge 3 aprile 1937, n. 526.

2. Finchè non sia stato formato l'albo di cui all'articolo 13, sono abilitate a continuare nelle prestazioni di servizio in atto tutte le guardie in possesso dei requisiti richiesti dalle norme di legge e dai regolamenti già vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 21.

(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogati gli articoli 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140 e 141 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 733. Sono inoltre abrogati il regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952, convertito dalla legge 19 marzo 1936, n. 508, e il regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2144, convertito dalla legge 3 aprile 1937, n. 526.

Art. 22.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

